

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALERMO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – CIG 6913021565 – CUP D95C05000160005

L’anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede del Comune di Palermo sita in via Ausonia n. 69 sono personalmente comparsi i Sigg.:

- Ing. Giuseppe Giuliano , nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell’Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, via Ausonia n.69, che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura “Amministrazione”;

il Sig. _____ nato a _____ il _____ con sede in _____ C.F. _____, P.I.V..A. n. _____, che in prosieguo sarà indicato con la dicitura “Professionista”.

PREMESSO

- che, con Determinazioni Dirigenziali rispettivamente n. 133 del 12.12.2016 e n 139 del 20.12.2016 dell’Area Tecnica della Rigenerazione

Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione - Ufficio

Infrastrutture e Servizi a Rete, sono stati approvati il progetto esecutivo,

autorizzata la procedura a contrarre e approvata la relativa documentazione

allegata (Bando di gara, Disciplinare di gara e la relativa modulistica

predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento);

- con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 11.04.2017 la medesima Area

ha disposto la modifica ed integrazione del disciplinare di gara, a seguito del

parere di precontenzioso acquisito dall'ANAC in data 06.04.2017, e la

conseguente proroga, ex art. 79, comma 3, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e

ss.mm.ii., dei termini di presentazione delle offerte;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 17.01.2019 della medesima

Area, sono stati approvati i verbali di gara (dal n. 1 al n. 36) ed è stata disposta

l'aggiudicazione nei confronti dell'ATI **Neocos - Viastrada S.R.L.** (già

Viastrada s.a.s. di Carollo Tindaro & C.) che ha ottenuto il punteggio

complessivo di 73,69 punti, avendo offerto il ribasso del 33,3170% come da

offerta allegata al presente atto; con il medesimo provvedimento è stato dato

atto che le somme impegnate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264

del 07.12.2016, trovano copertura finanziaria tra i Lavori del Quadro

Economico approvato con D.G.C. n. 264 del 07.6.2016, rimodulato giusta

D.D. n.57 del 09.01.2019;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6025 del 26.06.2020 della

Vicesegreteria Generale - Staff del Vice Segretario Generale - Servizio

Contratti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con D.D.

n. 306 del 17.01.2019;

- che l'art.6 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n.120 dell’11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021 dispone che *“Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque (...), I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte”*;

- che in data 16.03.2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 7 con il quale l'Amministrazione ha affidato all'AT.I. NEOCOS S.R.L.- VIASTRADA S.R.L., l'esecuzione dei lavori “di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento”, per un corrispettivo di €. 7.988.176,25#, oltre I.V.A., di cui €1.154.614,47# quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che nell'art. 11 del citato contratto rubricato “Collegio Consultivo Tecnico”, le parti hanno convenuto che *“il Collegio è composto da n. 3 membri. La*

Stazione Appaltante e l'Impresa individuano un membro ciascuno ed il terzo, con funzioni di Presidente, è scelto dalle parti di comune accordo” e che “le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico hanno natura del lodo contrattuale, previsto dall’art. 808-ter del c.p.c., salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6310 del 10.06.2021 del Servizio Infrastrutture e Servizi a rete è stato disposto di dare esecuzione a quanto convenuto nell’art.11 rubricato “Collegio Consultivo Tecnico”, del Contratto Rep. n.7 del 16 marzo 2021 sottoscritto con l’A.T.I. Neocos – Viastrada, avvalendosi delle “Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 Settembre 2020, n.120”, adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 21 dicembre 2020;

- che con il medesimo atto sono stati altresì approvati lo schema di atto aggiuntivo con il quale si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti il Collegio Consultivo Tecnico, le funzioni ed il compenso del medesimo, gli schemi di disciplinare d’incarico rispettivamente del Presidente e del componente del Collegio Consultivo Tecnico;

- che, nelle more della stipulazione del citato atto aggiuntivo, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17.1.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7.3.2022, giusta quanto previsto dall’art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state adottate le nuove linee guida per l’omogenea applicazione da parte

delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 3741 dell'11.4.2022 del Servizio Infrastrutture e Servizi a rete è stato approvato il nuovo schema di atto aggiuntivo, integrato con le nuove previsioni di cui alle citate Linee Guida;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __.__.____ dell'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali, è stata approvata l'ulteriore modifica dello schema di atto aggiuntivo, integrato con le modifiche normative e regolamentari nelle more intervenute;

-che in data _____ al rep. n.____ è stato stipulato dall'Amministrazione e dall'A.T.I. Neocos - Viastrada S.R.L. l'atto aggiuntivo al contratto rep.n.7/2020 con il quale le parti hanno determinato le modalità di nomina, funzioni e compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;

- che con D.D. n.____ del __.__.____ dell'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali è stato individuato il professionista _____, quale componente del citato Collegio per l'Amministrazione.

P R E M E S S O Q U A N T O S O P R A

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al Professionista che accetta, l'incarico di Componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui al

successivo art. 3, secondo le modalità indicate nell'art. 4 e per l'importo indicato all'art. 6

ART. 2 - ACCETTAZIONE INCARICO

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico di cui all'articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo, secondo le modalità indicate nell'art. 4 e per l'importo complessivo indicato al successivo art. 6.

ART. 3 - OGGETTO

3.1. Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Il Collegio ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare riserve.

3.2. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

3.3. Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato ad esprimere le proprie determinazioni e/o pareri anche nelle ipotesi previste dall'art.5 del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020, convertito in Legge n.120 dell'11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021.

3.4. In ogni caso il Collegio Consultivo Tecnico non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e

d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il Collegio Consultivo Tecnico può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il Collegio Consultivo Tecnico, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

3.5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, il Collegio Consultivo Tecnico rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e della stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto.

3.6. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.

3.7. Le decisioni adottate dal Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n.

76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

3.8. Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

4.1 Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può, altresì, convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

4.2. Il procedimento per l'espressione del parere o delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, con la presentazione di un quesito, corredato da tutta la documentazione necessaria ad illustrare le ragioni della contestazione, definendo chiaramente il contenuto della domanda. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto.

4.3. In nessun caso il Collegio Consultivo Tecnico può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza

formulare anche il relativo quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

4.4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP, sia nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto dall'Amministrazione sia nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto da entrambe le parti, o dalla parte, unitamente alla documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

4.5. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

4.6. In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al R.U.P., unitamente alla documentazione sopra citata.

4.7. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

4.8. Il Collegio, provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico, Il Collegio è tenuto, inoltre, ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei processi sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria a tal fine può stabilire liberamente la periodicità e le modalità di svolgimento delle proprie attività e dei sopralluoghi.

4.9. Di ogni riunione del Collegio si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente o della segreteria se nominata.

4.10. Il Collegio, anche per il tramite della segreteria se nominata, terrà informate le parti, il R.U.P. e la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in ordine alle attività di propria competenza nonché ad ogni altra attività di interesse per detta Commissione.

4.11. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del Collegio Consultivo Tecnico è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal Collegio Consultivo Tecnico stesso.

4.12. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al Collegio Consultivo Tecnico delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.

4.13. Nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al successivo punto 2.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

ART. 5 – DURATA

5.1 Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito alla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio.

5.2. All'atto della costituzione è fornita al Collegio Consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

5.3 L'Amministrazione provvederà con apposito provvedimento a formalizzare la costituzione del Collegio.

5.4. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico, entro i successivi quindici giorni dalla costituzione, devono sottoscrivere un verbale di costituzione alla presenza del R.U.P. e dei legali rappresentanti delle parti, nel quale dichiarano, previa preventiva dichiarazione D.P.R. n.445/2000 sulla incompatibilità ex punto 2.5 delle Linee Guida adottate dal MIMS ~~con decreto 17 gennaio 2022~~: a) di accettare che il valore del compenso per ciascun componente, determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.L n.76/2020, comunque non può superare complessivamente con riferimento all'intero collegio i limiti di cui al successivo comma 7-bis del citato art.6.; b) di accettare che sarà riconosciuto ai componenti del Collegio Consultivo a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa di cui al successivo punto 6.2. lett. a) e previa formale richiesta; c) di accettare che l'acconto a titolo di

anticipazione sarà recuperato progressivamente agli stati di avanzamento; d)

di aver prodotto una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari

all'importo della stessa anticipazione, quale condizione per la liquidazione

dell'acconto; e) di aver ricevuto la documentazione di cui al superiore punto

5.2. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della

complessità dell'appalto, sono inoltre definite periodicità e modalità di

svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e sono precisati

termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a*

quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo,

se diverso da quello indicato al precedente punto 4.4.

5.5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo

tecnico è sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto

unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di

parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo

tecnico può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo delle parti.

Nel caso in cui un componente del Collegio consultivo tecnico incaricato

intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente

responsabile del contratto ed all'Impresa con un preavviso di almeno 15

giorni.

ART. 6 – COMPENSO

6.1. Il compenso da corrispondere al Collegio Consultivo Tecnico è

determinato secondo le modalità indicate nelle “ Linee Guida per l'omogenea

applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio

Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. del 16 luglio 2020 n.76,

convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120”.

6.2. Il compenso del Componente del Collegio Consultivo Tecnico, è costituito:

a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio Consultivo Tecnico, applicando:

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

6.3. I compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono comunque superare con riferimento all'intero collegio gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con Legge 29 giugno 2022, n. 79.

6.4. Il compenso del componente del Collegio, determinato secondo i suindicati parametri, è di complessivi € 18.376,94, oltre I.V.A ed oneri riflessi così costituito:

a) da una parte fissa, pari ad € 13.788,08, la cui corresponsione è subordinata all'espletamento delle attività di cui al punto 4.1.2 della linea guida non inferiore a 4 e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio Consultivo Tecnico, determinata secondo le modalità di seguito indicate e comunque sino alla concorrenza dell'importo complessivo:

- in €/h 62,50 nell'ipotesi di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico per cui prevedendo un impegno medio di 5 giorni e applicando il coefficiente di proporzionalità pari a 0,80 corrispondente al "grado di complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, il compenso base per il componente è pari a € 2.500,00, al quale applicare un ulteriore coefficiente compreso tra 0,25 e 1,00 in ragione della complessità del quesito, come di seguito indicato: tra 0,25 e 0,40 per livello basso (sospensioni e riprese dei lavori), tra 0,41 e 0,80 per livello medio (problematiche sulla gestione del contratto in fase di esecuzione che possono determinare ritardi nel completamento delle opere), tra 0,81 e 1,00 per livello alto (inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto);

- fino ad €/cad 5.870,00 nell'ipotesi di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, parametrato come da tabella 25. *PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE* del D.M. Giustizia n. 55/2014 ag-

giornato, con applicazione ai suddetti importi dei suddetti coefficienti di proporzionalità e di complessità.

I suddetti compensi saranno ridefiniti in caso di modifiche contrattuali ex art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare ricalcolando la parte fissa con le medesime modalità sopra illustrate con riferimento all'importo variato e aggiornando l'impegno medio, in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni.

6.5 Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

6.6. Il compenso dell'eventuale segreteria è a carico del Collegio Consultivo Tecnico.

6.7. L'importo delle spese sulla parte fissa e variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016, determinandolo per interpolazione lineare, in riferimento all'importo dell'appalto, nella percentuale del 16,5%.

6.8. Il compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è ripartito in misura del 50% per ciascuna parte

6.9. La corresponsione della parte fissa del compenso è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri.

6.10. Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione o parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. L'Amministrazione, a seguito di tale

trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

6.11. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

6.12. Qualora, il Collegio Consultivo Tecnico sia sciolto su accordo delle parti, prima del termine di esecuzione del contratto, sarà riconosciuto ai componenti del Collegio il compenso previsto per l'ultima determinazione assunta, se non ancora liquidato.

ART. 7 - PENALI

7.1. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 76, è prevista una decurtazione della parte variabile del compenso da un decimo ad un terzo per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;

- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al Collegio vengano posti contestualmente più quesiti.

ART. 8 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

8.1 Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il Professionista

dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo

sopra indicato sono compresi:

- altre spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

9.1. Ai sensi dei punti 7.7.2. e 7.7.3 del DM 12/2022 il pagamento degli onorari e dei compensi è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 5.4 qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente sui successivi pagamenti. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

9.2. Il pagamento degli onorari ed dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., a seguito di presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva e verifica ex articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestata al Comune di Palermo – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni- 'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali, C.U.U._____.

ART. 10 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione o l'Appaltatore di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte, se non ancora liquidato.

ART. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

11.1 Nel caso in cui la nomina dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere l'incarico conferito al proprio componente e a individuare un nuovo componente.

11.2 Il ritardo ingiustificato nell'adozione di tre determinazioni o il ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, è causa di decadenza del Collegio Consultivo Tecnico e la Stazione Appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Il Professionista può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

11.4 Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla

mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

11.5 Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136, indicando , ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme.

12.2 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 13 - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che la prestazione di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Palermo

fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dal Professionista per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti, nonché la successiva gestione del contratto assegnato al Professionista. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali del Professionista.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof. Roberto Lagalla.

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it

Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. I dati personali del Professionista potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dei contraenti, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali del Professionista potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali del Professionista, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della imprese e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti qualificati, per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione del contratto;

per consentire la corretta gestione del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.

I dati personali delle imprese facenti parti del Professionista saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il Comune di Palermo.

I dati personali delle imprese facenti parti del Professionista saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare Comune di Palermo in sede giudiziaria.

Per il perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà comunicare i dati personali del Professionista a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; società specializzate nel recupero crediti; altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.; soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai

documenti della fase di affidamento, stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento, dell'aggiudicazione, stipulazione esecuzione e rendicontazione del contratto.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali del Professionista ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati di cui trattasi saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.

In qualità di interessato, il Professionista ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che le riguardano nonché, tenuto conto delle

finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il Professionista ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

Il Professionista può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all'indirizzo di p.e. ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati rp@comune.palermo.it.

Al Professionista viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati che le riguardano.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Componente sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo.

ART. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quest'atto è scritto da persona di mia fiducia con sistemi informatici, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 36/2023.

Il presente occupa ___ (_____) facciate intere e quanto della successiva fino alle firme viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 C.A.D.

Per L'AMM.NE COM.LE:

Per il Professionista:

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALERMO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – CIG 6913021565 – CUP D95C05000160005

L’anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sede del Comune di Palermo sita in via Ausonia n. 69 sono personalmente comparsi i Sigg.:

- Ing. Giuseppe Giuliano , nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell’Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, via Ausonia n.69, che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura “Amministrazione”;

il Sig. _____ nato a _____ il _____ con sede in _____ C.F. _____, P.I.V..A. n. _____, che in prosieguo sarà indicato con la dicitura “Professionista”.

PREMESSO

- che, con Determinazioni Dirigenziali rispettivamente n. 133 del 12.12.2016 e n 139 del 20.12.2016 dell’Area Tecnica della Rigenerazione

Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione - Ufficio

Infrastrutture e Servizi a Rete, sono stati approvati il progetto esecutivo,

autorizzata la procedura a contrarre e approvata la relativa documentazione

allegata (Bando di gara, Disciplinare di gara e la relativa modulistica

predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento);

- con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 11.04.2017 la medesima Area

ha disposto la modifica ed integrazione del disciplinare di gara, a seguito del

parere di precontenzioso acquisito dall'ANAC in data 06.04.2017, e la

conseguente proroga, ex art. 79, comma 3, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e

ss.mm.ii., dei termini di presentazione delle offerte;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 17.01.2019 della medesima

Area, sono stati approvati i verbali di gara (dal n. 1 al n. 36) ed è stata disposta

l'aggiudicazione nei confronti dell'ATI **Neocos - Viastrada S.R.L.** (già

Viastrada s.a.s. di Carollo Tindaro & C.) che ha ottenuto il punteggio

complessivo di 73,69 punti, avendo offerto il ribasso del 33,3170% come da

offerta allegata al presente atto; con il medesimo provvedimento è stato dato

atto che le somme impegnate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264

del 07.12.2016, trovano copertura finanziaria tra i Lavori del Quadro

Economico approvato con D.G.C. n. 264 del 07.6.2016, rimodulato giusta

D.D. n.57 del 09.01.2019;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6025 del 26.06.2020 della

Vicesegreteria Generale - Staff del Vice Segretario Generale - Servizio

Contratti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con D.D.

n. 306 del 17.01.2019;

- che l'art.6 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n.120 dell’11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021 dispone che *“Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque (...), I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte”*;

- che in data 16.03.2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 7 con il quale l'Amministrazione ha affidato all'AT.I. NEOCOS S.R.L.- VIASTRADA S.R.L., l'esecuzione dei lavori “di costruzione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento”, per un corrispettivo di €. 7.988.176,25#, oltre I.V.A., di cui €1.154.614,47# quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che nell'art. 11 del citato contratto rubricato “Collegio Consultivo Tecnico”, le parti hanno convenuto che *“il Collegio è composto da n. 3 membri. La*

Stazione Appaltante e l'Impresa individuano un membro ciascuno ed il terzo, con funzioni di Presidente, è scelto dalle parti di comune accordo” e che “le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico hanno natura del lodo contrattuale, previsto dall’art. 808-ter del c.p.c., salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6310 del 10.06.2021 del Servizio Infrastrutture e Servizi a rete è stato disposto di dare esecuzione a quanto convenuto nell’art.11 rubricato “Collegio Consultivo Tecnico”, del Contratto Rep. n.7 del 16 marzo 2021 sottoscritto con l’A.T.I. Neocos – Viastrada, avvalendosi delle “Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 Settembre 2020, n.120”, adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 21 dicembre 2020;

- che con il medesimo atto sono stati altresì approvati lo schema di atto aggiuntivo con il quale si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti il Collegio Consultivo Tecnico, le funzioni ed il compenso del medesimo, gli schemi di disciplinare d’incarico rispettivamente del Presidente e del componente del Collegio Consultivo Tecnico;

- che, nelle more della stipulazione del citato atto aggiuntivo, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17.1.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7.3.2022, giusta quanto previsto dall’art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state adottate le nuove linee guida per l’omogenea applicazione da parte

delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 3741 dell'11.4.2022 del Servizio Infrastrutture e Servizi a rete è stato approvato il nuovo schema di atto aggiuntivo, integrato con le nuove previsioni di cui alle citate Linee Guida;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __.__.____ dell'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali, è stata approvata l'ulteriore modifica dello schema di atto aggiuntivo, integrato con le modifiche normative e regolamentari nelle more intervenute;

-che in data _____ al rep. n.____ è stato stipulato dall'Amministrazione e dall'A.T.I. Neocos - Viastrada S.R.L. l'atto aggiuntivo al contratto rep.n.7/2020 con il quale le parti hanno determinato le modalità di nomina, funzioni e compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;

- che con D.D. n.____ del __.__.____ dell'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali è stato individuato il professionista _____, quale Presidente del citato Collegio per l'Amministrazione.

P R E M E S S O Q U A N T O S O P R A

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al Professionista che accetta, l'incarico di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui al

successivo art. 3, secondo le modalità indicate nell'art. 4 e per l'importo indicato all'art. 6

ART. 2 - ACCETTAZIONE INCARICO

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico di cui all'articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo, secondo le modalità indicate nell'art. 4 e per l'importo complessivo indicato al successivo art. 6.

ART. 3 - OGGETTO

3.1. Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Il Collegio ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare riserve.

3.2. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

3.3. Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato ad esprimere le proprie determinazioni e/o pareri anche nelle ipotesi previste dall'art.5 del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020, convertito in Legge n.120 dell'11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021.

3.4. In ogni caso il Collegio Consultivo Tecnico non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e

d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il Collegio Consultivo Tecnico può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il Collegio Consultivo Tecnico, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

3.5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, il Collegio Consultivo Tecnico rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e della stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto.

3.6. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.

3.7. Le decisioni adottate dal Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n.

76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

3.8. Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

4.1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può, altresì, convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

4.2. Il procedimento per l'espressione del parere o delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, con la presentazione di un quesito, corredato da tutta la documentazione necessaria ad illustrare le ragioni della contestazione, definendo chiaramente il contenuto della domanda. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto.

4.3. In nessun caso il Collegio Consultivo Tecnico può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza

formulare anche il relativo quesito al Collegio Consultivo Tecnico, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

4.4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP, sia nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto dall'Amministrazione sia nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto da entrambe le parti, o dalla parte, unitamente alla documentazione necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

4.5. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

4.6. In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al R.U.P., unitamente alla documentazione sopra citata.

4.7. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

4.8. Il Collegio, provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico, Il Collegio è tenuto, inoltre, ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei processi sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria a tal fine può stabilire liberamente la periodicità e le modalità di svolgimento delle proprie attività e dei sopralluoghi.

4.9. Di ogni riunione del Collegio si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente o della segreteria se nominata.

4.10. Il Collegio, anche per il tramite della segreteria se nominata, terrà informate le parti, il R.U.P. e la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in ordine alle attività di propria competenza nonché ad ogni altra attività di interesse per detta Commissione.

4.11. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del Collegio Consultivo Tecnico è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal Collegio Consultivo Tecnico stesso.

4.12. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al Collegio Consultivo Tecnico delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.

4.13. Nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al successivo punto 2.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

ART. 5 – DURATA

5.1 Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito alla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio.

5.2. All'atto della costituzione è fornita al Collegio Consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

5.3 L'Amministrazione provvederà con apposito provvedimento a formalizzare la costituzione del Collegio.

5.4. I componenti del Collegio Consultivo Tecnico, entro i successivi quindici giorni dalla costituzione, devono sottoscrivere un verbale di costituzione alla presenza del R.U.P. e dei legali rappresentanti delle parti, nel quale dichiarano, previa preventiva dichiarazione D.P.R. n.445/2000 sulla incompatibilità ex punto 2.5 delle Linee Guida adottate dal MIMS: a) di accettare che il valore del compenso per ciascun componente, determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.L n.76/2020, comunque non può superare complessivamente con riferimento all'intero collegio i limiti di cui al successivo comma 7-bis del citato art.6.; b) di accettare che sarà riconosciuto ai componenti del Collegio Consultivo a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa di cui al successivo punto 6.2. lett. a) e previa formale richiesta;; c) di accettare che l'acconto a titolo di anticipazione sarà recuperato

progressivamente agli stati di avanzamento; d) di aver prodotto una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione, quale condizione per la liquidazione dell'acconto; e) di aver ricevuto la documentazione di cui al superiore punto 5.2. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono inoltre definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo, se diverso da quello indicato al precedente punto 4.4.

5.5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo delle parti.

Nel caso in cui un componente del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto ed all'Impresa con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 6 – COMPENSO

6.1. Il compenso da corrispondere al Collegio Consultivo Tecnico è determinato secondo le modalità indicate nelle “ Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. del 16 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120”.

6.2. Il compenso del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, è costituito:

a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%.

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio Consultivo Tecnico, applicando:

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%;

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Per il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico i compensi come sopra calcolati sono incrementati del 10%.

6.3. I compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono comunque superare con riferimento all'intero collegio gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con Legge 29 giugno 2022, n. 79.

6.4. Il compenso del presidente del Collegio, determinato secondo i suindi-

cati parametri, è di complessivi € 20.214,63, oltre I.V.A ed oneri riflessi

così costituito:

a) da una parte fissa, pari ad € 15.166,89, la cui corresponsione è subordinata all'espletamento delle attività di cui al punto 4.1.2 della linea guida non inferiore a 4 e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio Consultivo Tecnico, determinata secondo le modalità di seguito indicate e comunque sino alla concorrenza dell'importo complessivo:

- in €/h 62,50 nell'ipotesi di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico per cui prevedendo un impegno medio di 5 giorni e applicando il coefficiente di proporzionalità pari a 0,80 corrispondente al "grado di complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, il compenso base per il presidente è pari a € 2.750,00, al quale applicare un ulteriore coefficiente compreso tra 0,25 e 1,00 in ragione della complessità del quesito, come di seguito indicato: tra 0,25 e 0,40 per livello basso (sospensioni e riprese dei lavori), tra 0,41 e 0,80 per livello medio (problematiche sulla gestione del contratto in fase di esecuzione che possono determinare ritardi nel completamento delle opere), tra 0,81 e 1,00 per livello alto (inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto);

- fino ad €/cad 5.870,00 nell'ipotesi di determinazioni o pareri a prevalente

carattere giuridico, parametrato come da tabella 25. *PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE* del D.M. Giustizia n. 55/2014 aggiornato, con applicazione ai suddetti importi dei suddetti coefficienti di proporzionalità e di complessità.

I suddetti compensi saranno ridefiniti in caso di modifiche contrattuali ex art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in particolare ricalcolando la parte fissa con le medesime modalità sopra illustrate con riferimento all'importo variato e aggiornando l'impegno medio, in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni.

6.5 Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

6.6. Il compenso dell'eventuale segreteria è a carico del Collegio Consultivo Tecnico.

6.7. L'importo delle spese sulla parte fissa e variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016, determinandolo per interpolazione lineare, in riferimento all'importo dell'appalto, nella percentuale del 16,5%.

6.8. Il compenso dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è ripartito in misura del 50% per ciascuna parte

6.9. La corresponsione della parte fissa del compenso è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri.

6.10. Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione o

parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. L'Amministrazione, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

6.11. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

6.12. Qualora, il Collegio Consultivo Tecnico sia sciolto su accordo delle parti, prima del termine di esecuzione del contratto, sarà riconosciuto ai componenti del Collegio il compenso previsto per l'ultima determinazione assunta, se non ancora liquidato.

ART. 7 - PENALI

7.1. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 76, è prevista una decurtazione della parte variabile del compenso da un decimo ad un terzo per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;

- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al Collegio vengano posti contestualmente più quesiti.

ART. 8 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

8.1 Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il Professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- altre spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI COMPENSI

9.1. Ai sensi dei punti 7.7.2. e 7.7.3 del DM 12/2022 il pagamento degli onorari e dei compensi è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 5.4 qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente sui successivi pagamenti. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione

9.2. Il pagamento degli onorari ed dei compensi verrà liquidato entro 30 gg., a seguito di presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva e verifica ex articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestata al Comune di Palermo – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni- 'Ufficio per il dissesto idrogeologico e i

servizi a rete idrico-fognari e rapporti funzionali con le relative attività commissariali, C.U.U. _____.

ART. 10 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione o l'Appaltatore di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte, se non ancora liquidato.

ART. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

11.1 Nel caso in cui la nomina dei Componenti del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere l'incarico conferito al proprio componente e a individuare un nuovo componente.

11.2 Il ritardo ingiustificato nell'adozione di tre determinazioni o il ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, è causa di decadenza del Collegio Consultivo Tecnico e la Stazione Appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Il Professionista può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

11.4 Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta

causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

11.5 Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti il presente appalto

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 n. 136, indicando, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme.

12.2 Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 13 - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che la prestazione di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Palermo fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dal Professionista per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti, nonché la successiva gestione del contratto assegnato al Professionista. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali del Professionista.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Prof. Roberto Lagalla.

Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it

Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. I dati personali del Professionista potranno essere trattati, senza la necessità del consenso dei contraenti, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali del Professionista potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali del Professionista, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della imprese e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi comunali dei fornitori/contrattisti qualificati, per consentire la corretta gestione normativa,

tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione del contratto; per consentire la corretta gestione del rapporto contrattuale che si sta instaurando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.

I dati personali delle imprese facenti parti del Professionista saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il Comune di Palermo.

I dati personali delle imprese facenti parti del Professionista saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare Comune di Palermo in sede giudiziaria.

Per il perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà comunicare i dati personali del Professionista a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; società specializzate nel recupero crediti; altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.; soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre

amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di affidamento, stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento, dell'aggiudicazione, stipulazione esecuzione e rendicontazione del contratto.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali del Professionista ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati di cui trattasi saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.

In qualità di interessato, il Professionista ha il diritto di ottenere dal Titolare

l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che le riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il Professionista ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

Il Professionista può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all'indirizzo di p.e. ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati rpdc@comune.palermo.it.

Al Professionista, viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati che le riguardano.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Componente sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo.

ART. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quest'atto è scritto da persona di mia fiducia con sistemi informatici, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 36/2023.

Il presente occupa ___ (_____) facciate intere e quanto della successiva fino alle firme viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 C.A.D.

Per L'AMM.NE COM.LE:

Per il Professionista: